

**All'Ufficio Provinciale UMC
di ANCONA**

**Marca da Bollo
€ 16,00**

La sottoscritta Ditta _____
Ragione sociale _____
Via _____ Città _____ Cap _____
Partita I.V.A. _____
E.mail _____,

con riferimento alle procedure stabilite con la circolare D.G. n. 190 D.C. IV n. A095 del 20.10.1984 chiede il riconoscimento di idoneità alla esecuzione e certificazione della prova idraulica delle tubazioni, escluso il riduttore, per gli impianti direttamente installati, ai sensi del 3° comma dell'art. 351 del D.P.R. 30.6.1959 n. 420 così come sostituito dal D.P.R. 10.1.1984, n. 16. ¹

Dichiara di essere in possesso delle attrezzature elencate al punto 2.1.1. della su citata circolare.

Allega i seguenti documenti:

Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (iscrizione alla C.C.I.A.A. - requisiti ^{2 3}).

Luogo e Data

FIRMA

Stralcio della circolare n. 190/84 del 20.10.1984

2.1. OFFICINE INSTALLATRICI ³

In relazione a quanto stabilito dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 ⁴ ed alle precisazioni contenute nella circolare D.G. n. 165/84 - D.C. n. A081 del 4.9.1984 sono facoltizzate ad eseguire installazioni di impianti a gas ed hanno titolo, quindi, a richiedere il riconoscimento di idoneità alla esecuzione e certificazione della prova idraulica:

- gli esercenti l'attività di officina per riparazioni autoveicoli, pur se limitata ai settori che riguardano l'alimentazione del motore (carburatoristi, elettrauti, ecc.);
- i costruttori dei dispositivi di alimentazione di impianti a gas per autotrazione;
- gli esercenti l'attività di installazione e riparazione di impianti a gas per autotrazione.

2.1.1 ATTREZZATURA

Le officine installatrici devono essere dotate almeno dalle seguenti attrezzature tecniche:

- sollevatore;
- trapano elettrico con punte adeguate;
- utensile per l'esecuzione dei fori di sfiato nel baule;
- goniometro da officina per il corretto posizionamento della multivalvola (solo per il G.P.L.);
- attrezzatura idonea al montaggio delle valvole sulle bombole per metano (solo per il metano);
- saldatrice elettrica;
- pistola stroboscopica con prontuario sui dati di anticipo delle vetture più comuni;
- compressori per aria;

- analizzatore dei gas di scarico per la taratura dell'impianto a gas;
- pompa idraulica, manometro F.S.P. 0-400 bar ed accessori per la prova idraulica delle tubazioni dell'impianto a gas;
- normali serie di chiavi aperte, a stella ed a bussola; cacciaviti piatti ed a croce; forbici da elettricista e da lamiera; serie di pinze per anelli "seeger"; martelli vari; cesoie per tubi; spazzola di ferro.

¹ **Stralcio del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420** "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale." (GU n.152 del 30-6-1959 - Suppl. Ordinario n. 1520)

Art. 351. (Controllo sui veicoli.)

I veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi devono essere sottoposti, allorché i dispositivi vengono applicati, a visite e prove per l'accertamento dei requisiti di idoneità dei dispositivi o dell'impianto, controllando che non possa verificarsi, anche a motore fermo, uscita di gas.

L'officina che ha provveduto all'installazione deve certificare che le tubazioni, escluso il riduttore, sono state sottoposte con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 300 bar per il metano e di 45 bar per il G.P.L. La certificazione deve essere conforme ad un modello approvato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e sottoscritta da persona responsabile che abbia previamente depositato la propria firma presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le officine di cui al comma precedente devono essere preventivamente riconosciute idonee dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Altrimenti la prova idraulica deve essere effettuata in presenza del funzionario della motorizzazione civile che provvede alla visita e prova del veicolo ai sensi degli articoli 54 e 56 del testo unico.

(omissis)

² **Stralcio del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (G.U. n. 303 del 28-12-1992 - S.O. n. 134)

Art. 236 (Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.)

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

³ **Stralcio della Legge 5 febbraio 1992, n. 122** "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione." (GU n.41 del 19-2-1992)

Art. 1. (Attività di autoriparazione)

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

⁴ **Stralcio della Legge 21 luglio 1984, n. 362** "Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali." (GU n. 202 del 24-7-1984)

Art. 4.

L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l'attività di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l'impianto, l'esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l'esercente deve apporre la propria firma.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'atto di Notorietà

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
- NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE -

Il/La sottoscritto/a
nato/a il con residenza nel
Comune di (prov.) via n.

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di essere rappresentante legale della Società

(indicare la denominazione esatta come riportato nella C.C.I.A.A.)

Forma giuridica:

con sede legale in Prov.

Via n.

partita IVA Codice fiscale

Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

al numero il

ATTIVITA' ESERCITATA: ⁽¹⁾

DATA INIZIO ATTIVITÀ

CERTIFICATO DI AGIBILITA' o IDONEITA' DEI LOCALI rilasciato il

da

Allega fotocopia del documento tipo n.

rilasciato da il

Luogo e data

Firma ⁽²⁾

¹ N.B. Ai fini della legge 122/1992 l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista.

² Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione devono essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.